

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

vista la deliberazione n. 01 del 14.03.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione n. 27 del 24.04.2019 con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato l'atto di indirizzo per gli esercizi 2019–2021;

ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;
b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi.

preso atto che lo stanziamento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2019 è pari ad € 58.000,00 mentre la somma accantonata nel risultato di amministrazione risultante al 31.12.2018 è pari ad € 206.605,93 ;

verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto adeguato in relazione alle possibili spese impreviste.

verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto lo stesso sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 17.07.2019, acquisito al protocollo n. 1476 del 18.07.2019, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, CAPO III, disposizioni in materia contabile, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 , in relazione alla presente deliberazione;

visto lo Statuto dell'Unione;

con voti favorevoli n. 5 contrari n. zero, astenuti n. 1 (Podetti Carla) espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

- 1) DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari.
- 2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000.
- 3) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, come da allegati prospetti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2019 – 2021.
- 5) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento la Giunta dell'Unione effettuerà le conseguenti modifiche all'atto di indirizzo 2019-2021.
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.
- 8) DI DICHIARARE con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.
- 9) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.